

Statuto Nutria - LUG

I - Finalità

Art. 1 - È costituita l'Associazione di volontariato "Nutria Linux Users Group"

Art. 2 - L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non persegue scopi di lucro e si conforma nel suo funzionamento ai principi di democraticità, trasparenza e partecipazione, inoltre mantiene indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione.

Art. 3 - Tutte le attività di servizio svolte dai soci a favore dell'Associazione e della collettività sono a titolo gratuito.

Art. 4 - Gli scopi dell'Associazione sono:

- (i) diffondere le conoscenze tecnico-scientifiche alla base del FLOSS (Free and Open Source Software);
- (ii) diffondere le conoscenze giuridiche alla base del FLOSS
- (iii) promuovere lo sviluppo di progetti basati sul FLOSS
- (iv) promuovere la produzione e divulgazione della documentazione tecnica e giuridica necessaria al buon funzionamento di FLOSS
- (v) assistere gli associati nell'uso e nello studio di sistemi basati sul FLOSS

Per la realizzazione delle finalità statutarie, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- promuovere la realizzazione di corsi relativi alle finalità istituzionali;
- promuovere la diffusione delle tecnologie basate sul FLOSS al servizio del cittadino;
- promuovere attività culturali come tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, film, inchieste, seminari od esposizioni che abbiano come oggetto i principi del FLOSS

L'Associazione potrà quindi svolgere tutte le attività accessorie e strumentali per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 5 - L'Associazione "Nutria Linux Users Group" viene costituita a norma degli artt. 36, 37, 38 del Codice Civile - Capo III del Titolo II del Libro I: "Delle associazioni non riconosciute e dei comitati"

II - Soci

Art. 6 - Tutti i soci hanno doveri di civismo e corretta educazione, partecipazione e solidarietà. Tutti i soci godono del diritto di partecipare alle attività promosse dall'Associazione.

Art. 8 - I soci hanno diritto al voto deliberativo.

Art. 9 - Sono ammessi, con la qualifica di soci, coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. L'ammissione come socio è sottoposta all'approvazione del CD.

Art. 10 - Chiunque desideri far parte dell'Associazione deve presentare domanda via mail al Presidente o a chi ne fa le veci.

La qualità di socio comporta l'accettazione integrale del presente statuto ed il versamento della quota associativa.

Art. 11 - Ogni socio ha l'obbligo di:

- attenersi all'osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni impartite dall'Assemblea e dal Comitato Direttivo;
- astenersi da atti che possano nuocere al buon funzionamento dell'Associazione o ledere il suo nome.

L'inosservanza, anche di un solo obbligo statutario, dà titolo al provvedimento di esclusione adottato dal Comitato Direttivo nei confronti del socio trasgressore.

Art. 12 - La qualità di socio si perde in seguito a: decesso, dimissioni, decadenza dovuta a morosità superiore a sei mesi dal termine dell'anno sociale, indegnità sancita dal CD sulla base delle seguenti norme:

- comportamento contrario agli scopi associativi o lesivi moralmente o materialmente nei confronti dell'Associazione;
- ripetuto "modus agendi" nell'uso di apparecchiature elettroniche, in contrasto con le norme e lo spirito della civica educazione, nei confronti di soci e terzi;

- per altri gravi motivi di ordine sociale che investano l'Associazione ed i suoi associati.

III - Finanze

Art. 13 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- da contributi ed erogazioni di soci, privati ed enti;
- da proventi derivanti dalle attività sociali;
- da ogni entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio sociale è costituito:

A - dai beni mobili che diverranno proprietà dell'Associazione dopo ogni acquisto, dichiarato con regolare fattura, eseguito dopo la data di registrazione di tale Statuto;

B - da donazioni, lasciti o successioni;

C - da eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 14 - Eventuali eccedenze di amministrazione dovranno essere destinate a progetti o devolute ad altre organizzazioni di software libero su delibera dell'assemblea dei soci.

IV – Organi sociali

Art. 15 - L'Associazione potrà promuovere ogni tipo di attività o manifestazione, purché le finalità di esse non contrastino con le finalità statutarie.

Art. 16 - L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 17 - Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei soci (Ordinaria e Straordinaria);
- il Comitato Direttivo.

Art. 18 - Nelle Assemblee dell'Associazione hanno diritto di partecipazione e di voto i soci in regola con le quote sociali ed in rispetto degli art. 8, 9, 10, 11 e 12.

Art. 19 - L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno, mediante comunicazione su una pagina del sito Internet dell'Associazione ed eventuale comunicazione via posta elettronica. Una delle due convocazioni deve coincidere con il Linux Day.

La comunicazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della convocazione. La convocazione deve essere inviata almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea.

Art. 20 - L'Assemblea Straordinaria è convocata, con la medesima forma dell'Assemblea Ordinaria, ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei soci.

Art. 21 - Una delle due assemblee ordinarie e le assemblee straordinarie possono avvenire avvalendosi dei mezzi offerti dalla tecnologia informatica (videoconferenza, posta elettronica, forum ecc.). Gli annunci di tali assemblee devono essere diramati almeno 15 gg prima della data fissata per lo svolgimento.

Art. 22 - L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento della metà dei soci. In seconda convocazione è costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente con la maggioranza della metà più uno dei voti presenti.

L'Assemblea Straordinaria delibera validamente con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti.

Art. 23 - A ciascun socio spetta un solo voto. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante delega. A ciascun socio è concessa una sola delega, la quale deve essere conferita tramite posta elettronica visibile per tutti i soci.

Art. 24 - I soci che desiderano presentare proposte da inserire nell'ordine del giorno devono far pervenire il testo relativo, almeno cinque giorni prima dell'Assemblea, al Presidente del C.D.

Art. 25 - Qualora il Comitato Direttivo non provveda alla convocazione dell'Assemblea nei termini previsti, i soci potranno convocare un'assemblea straordinaria nei termini previsti dal presente statuto.

Art. 26 - L'Assemblea può essere presieduta dal Presidente del C.D. o, in sua assenza, dal vice Presidente. È comunque facoltà dell'Assemblea nominare tra i soci presenti un Presidente d'Assemblea, un Segretario e, ove occorrono, tre scrutatori.

Spetta al Presidente d'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e far rispettare il diritto di intervento. Di ogni Assemblea verrà redatto un verbale che sarà sottoscritto, alla chiusura dell'Assemblea, dal Segretario e dal Presidente d'Assemblea. Nel caso in cui il verbale non venga redatto o sottoscritto, l'Assemblea non è ritenuta valida. Inoltre ogni verbale, documento, comunicazione e corrispondenza deve essere affisso nella pagina del sito dell'Associazione per un minimo di trenta giorni contro il quale ogni socio può presentare ricorso al Presidente del C.D.

Art. 27 - I compiti dell'Assemblea Ordinaria sono:

- Approvare la relazione sull'attività dell'anno sociale trascorso;
- Approvare il bilancio consuntivo, preventivo e patrimoniale;
- Eleggere il Comitato Direttivo;
- Deliberare sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- Determinare le quote sociali;
- Deliberare su tutte le questioni che il C.D. riterrà opportuno sottoporle;
- Deliberare sugli argomenti inseriti nell'ordine del giorno;
- Deliberare in ordine alle modifiche statutarie.

Art. 28 - I compiti dell'Assemblea Straordinaria sono:

- Deliberare sugli argomenti inseriti nell'ordine del giorno.
- Decidere su tutte le questioni che il C.D. riterrà opportuno sottoporle in via straordinaria, e su quelle proposte dai soci in rispetto dell'art. 24.

Art. 29 Il Comitato Direttivo è composto da 5 membri eletti dall'Assemblea Ordinaria dei soci a scrutinio segreto. Essi durano in carica due anni a partire dalla data di elezione e sono rieleggibili. Possono farne parte solo i soci.

Art. 30 - Il Comitato Direttivo elegge nel suo seno un Presidente, un vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato. È compito di ciascun Consigliere elaborare proposte e soluzioni atte al raggiungimento degli scopi statuari.

Art. 31 - Il Comitato Direttivo si riunisce obbligatoriamente almeno due volte l'anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza dei suoi membri.

Il C.D. è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di consensi, il voto del Presidente è determinante. Le riunioni possono avvenire avvalendosi dei mezzi offerti dalla tecnologia informatica (videoconferenza, posta elettronica, forum ecc.)

Art. 32 - I Consiglieri che nel corso del mandato rendessero vacante la carica per dimissioni o altra causa verranno sostituiti dai primi esclusi della graduatoria elettorale. I Consiglieri subentrati rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato che sarebbe spettato ai membri sostituiti.

Nel caso di dimissioni dell'intero C.D. verrà convocata d'urgenza l'Assemblea dei soci.

Art. 33 - Il Comitato Direttivo (C.D.):

- predisporre il bilancio preventivo, consuntivo e patrimoniale, da sottoporre all'Assemblea dei soci, nonché la relazione sull'attività dell'anno sociale ed il programma delle attività previste in futuro;
- convoca l'Assemblea dei soci in rispetto del presente statuto;
- esegue le delibere dell'Assemblea e cura gli affari amministrativi;
- predisporre gli eventuali regolamenti per l'ordinamento sociale;
- amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione e decide su tutte le questioni che non siano di competenza dell'Assemblea;
- può nominare speciali commissioni permanenti o temporanee per lo studio o l'esecuzione di particolari compiti.

V- Competenze dei membri del Comitato Direttivo

Art. 34 - Il Presidente o, in sua assenza, il vice Presidente o, in assenza di entrambi, il Segretario, rappresenta legalmente ed è responsabile dell'Associazione nei confronti di terzi.

Convoca e presiede il Comitato Direttivo.

Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del C.D. Nei casi urgenti può esercitare il potere del C.D., salvo ratifica di questo alla prima riunione.

Art. 35 - Il vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le funzioni nel caso che questi ne sia impedito per assenza o altra causa.

Art. 36 - Il Segretario-Tesoriere del C.D. ha i seguenti compiti:

- predisporre lo schema del bilancio consuntivo e preventivo;
- provvede al tesseramento e all'aggiornamento del registro dei soci;

- provvede al disbrigo della corrispondenza e protocolla tutti i documenti dell'Associazione;
 - aggiorna i libri e i documenti contabili in uso;
 - cura la stesura dei verbali del C.D. e dell'Assemblea dei soci;
 - cura la distribuzione dei comunicati e l'inoltro delle convocazioni;
 - svolge tutte le mansioni che gli vengono affidate dal Presidente.
- :- cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese;
- è responsabile della tenuta del libro contabile e di tutti i documenti specifici che riguardano il suo compito;
 - ha la custodia dei beni mobili ed immobili dell'Associazione, per i quali deve tenere aggiornato il libro inventario.

VI - Scioglimento dell'Associazione

Art. 37 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea.

In tal caso il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

VII - Modifiche di Statuto

Art. 38 - Il presente Statuto potrà essere modificato dalla maggioranza dei due terzi dei voti dell'Assemblea Straordinaria.

Le richieste di modifica dovranno essere formulate dal Comitato Direttivo o dall'Assemblea Straordinaria con mozione presentata dai due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 39 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in tema di associazioni e di enti non commerciali. Per quanto non previsto dalle leggi o dallo Statuto, valgono le decisioni prese dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei voti prevista dagli articoli precedenti.